



SENT.89/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 18 febbraio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21007 del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal Sig. omissis, difeso dall'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, posta elettronica certificata, PEC: santinospina@pecavvpa.it,

CONTRO

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) Pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

FATTO

Il ricorso introduttivo.

Il ricorrente omissis richiede il ricalcolo della propria pensione, n. omissis, con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti in base al corretto

	coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973,	
	applicabile al sistema misto di calcolo pensionistico.	
	È stato dipendente della Polizia di Stato dal 1993 al 2020, anno in cui è andato	
	in pensione. Alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un'anzianità	
	contributiva di 13 anni e 1 mese, quindi inferiore a 18 anni, condizione che lo	
	colloca nel sistema di calcolo misto per la pensione. Tuttavia, lamenta che	
	l'INPS ha liquidato la pensione applicando un'aliquota più bassa, quella	
	prevista per il personale civile con almeno 15 anni di servizio, pari al 35% della	
	base pensionabile, maggiorata di 1,80% per ogni anno ulteriore fino all'80%,	
	anziché il coefficiente di rendimento più favorevole del 2,44% previsto dall'art.	
	54 per i casi come il suo.	
	Il ricorrente ha inviato all'INPS, il 16 dicembre 2024, una istanza PEC per il	
	ricalcolo della pensione con la corretta aliquota, ma non ha ricevuto risposta	
	entro i 120 giorni previsti, configurando un silenzio-diniego che ha portato alla	
	proposizione del ricorso.	
	L'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 secondo la difesa si applica ai soggetti con	
	meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, come il ricorrente, e	
	riguarda la quota retributiva della pensione calcolata con il sistema misto. Tale	
	norma prevede l'applicazione di un coefficiente di rendimento del 2,44%	
	annuo, superiore a quello applicato dall'INPS per il personale civile per la	
	quota A della pensione, ossia la parte maturata fino al 31 dicembre 1992.	
	La legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha confermato e reso	
	esplicito questo diritto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento	
	civile, stabilendo l'applicazione dell'art. 54 anche a chi, come il ricorrente,	
	aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Lo	
	- pag. 2 di 11 -	

stanziamento di spesa previsto copre anche il personale cessato entro il 2021,

come confermato da documenti parlamentari.

Richiama la giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale per la Calabria che,

con sentenza n. 17/2022, ha riconosciuto il diritto al ricalcolo pensionistico con

l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Inoltre, evidenzia

che la Corte dei conti Centrale d'Appello, con sentenza n. 41/2022, ha

sottolineato che l'applicazione dell'art. 54 mira ad assicurare omogeneità nel

trattamento pensionistico del personale delle Forze di polizia, senza intaccare

i diritti acquisiti e senza richiedere una revisione ex tunc dei ratei già pagati,

ma riconoscendo un aumento pensionistico ex tunc.

Nelle conclusioni il ricorrente chiede che la Corte dei conti accerti e dichiari il

suo diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento della pensione con l'aliquota

del 2,44%, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo,

condannando l'INPS al pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazioni

di legge, oltre all'adeguamento del trattamento pensionistico corrente.

Evidenzia che la questione non presenta complessità e che il ricorso è stato

necessario a causa dell'inerzia dell'INPS, con richiesta di condanna alle spese

legali a favore del difensore del ricorrente.

La memoria dell'Inps.

In data 10 ottobre 2025 si è costituito l'INPS. L'Istituto ha ricordato che, prima

dell'intervento normativo, la Corte dei conti aveva sempre negato l'applicabilità

del citato art. 54 agli appartenenti alla Polizia di Stato e Penitenziaria, pur

riconoscendo che la questione era stata risolta per i militari con meno di 18

anni di anzianità dalle Sezioni Riunite (sentenze n. 1/2021/QM e n.

12/2021/QM).

L'INPS ha riconosciuto che il ricorrente rientra nei destinatari dello *ius superveniens*, rappresentato dall'art. 1, comma 101, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che ha esteso l'aliquota del 2,44% al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Tuttavia, ha eccepito che tale legge non è una norma di interpretazione autentica e, quindi, non ha carattere retroattivo, come confermato anche dal ridotto stanziamento di fondi previsto dal comma 102 della medesima legge.

Di conseguenza, la riliquidazione spettante al ricorrente non può decorrere dalla data di collocamento in congedo (24 febbraio 2020), come richiesto, ma solo a partire dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 234/2021, escludendo il diritto alla corresponsione di arretrati per il periodo precedente.

L'Istituto ha quindi dedotto la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, in quanto ha provveduto alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 2,44% a partire dal 1° gennaio 2022 (recepita con Circolare n. 44/2022). Ha riferito che a causa di problemi tecnici, la riliquidazione è stata effettuata solo nei primi giorni di ottobre 2025. Con il rateo di pensione di dicembre 2025, il ricorrente percepirà la pensione riliquidata (passando da € 2526,04 lordi a € 2627,86 lordi, con un aumento di € 101,82 lordi), gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2022 (pari a € 5.446,22 lordi) e i relativi interessi legali sugli arretrati dalla medesima data (pari a € 176,69 lordi). Infine, l'INPS ha contestato la richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme, in virtù dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.

Parte convenuta ha concluso chiedendo di dare atto che l'Istituto ha

	riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con	
	applicazione dell'aliquota del 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022,	
	rigettando la domanda per il periodo precedente il 1.1.2022; di dare atto che	
	l'Istituto ha già messo in pagamento la pensione riliquidata e i relativi arretrati	
	e interessi legali dal 1 gennaio 2022, dichiarando per l'effetto parzialmente	
	cessata la materia del contendere; e di dichiarare non dovuto il cumulo tra	
	interessi e rivalutazione, concludendo con la compensazione delle spese e	
	compensi di causa.	
	A seguito di istanza del difensore di differimento dell'udienza, pervenuta in	
	data 13 ottobre 2025, al fine di poter attendere l'esecuzione del provvedimento	
	da parte dell'Istituto previdenziale, con decreto l'udienza è stata differita in data	
	18 febbraio 2026.	
	L'istanza di cessazione della materia del contendere.	
	Con istanza in data 11 febbraio 2026 parte ricorrente ha chiesto che	
	all'udienza del 18 febbraio 2026 venga dichiarata la cessazione della materia	
	del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, con liquidazione	
	delle spese da liquidarsi a favore del difensore per soccombenza virtuale.	
	L'udienza di discussione.	
	All'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 è comparso, come da verbale, l'avv.	
	Capannolo che ha confermato le conclusioni formulate in atti e depositato	
	copia di quanto erogato nel mese di dicembre a favore del ricorrente,	
	insistendo per la compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 disciplina il calcolo della pensione per il	
	- pag. 5 di 11 -	

personale militare, prevedendo un'aliquota base del 44% della base pensionabile al raggiungimento di un'anzianità di servizio di 15 anni. Per lungo tempo, l'applicazione di tale norma al personale transitato al sistema "misto" (con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali, con le sentenze nomofilattiche n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, hanno chiarito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare, che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati a tale data, applicando un coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile.

La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Questo principio ha consolidato il criterio di calcolo più favorevole per il personale militare.

2. La criticità per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (come la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria) risiedeva nel fatto che, a seguito della smilitarizzazione, tale personale era formalmente inquadrato nel pubblico impiego civile, per il quale l'art. 54 non era direttamente applicabile.

La soluzione a tale problematica è avvenuta con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). L'art. 1, comma 101, di

tale legge ha risolto la disparità di trattamento, estendendo esplicitamente il beneficio al personale in questione. La norma così dispone: *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".*

Questa disposizione legislativa (*ius superveniens*) ha creato un diritto soggettivo pieno in capo al personale che rientra nei suoi presupposti applicativi.

3. Il ricorrente nel caso in esame soddisfa pienamente i requisiti previsti dalla Legge n. 234/2021 in quanto appartiene alla Polizia di Stato, è titolare di una pensione liquidata con il sistema misto e alla data del 31 dicembre 1995, possedeva un'anzianità contributiva di 13 anni e 1 mese, quindi inferiore alla soglia dei 18 anni.

Pertanto, la sua richiesta di ricalcolo della quota retributiva della pensione con l'aliquota del 2,44% è fondata, ma solo in diritto in relazione all'applicazione della citata norma sopravvenuta.

4. L'INPS, con la circolare n. 44/2022 del 23 marzo 2022, ha chiarito che la norma non ha carattere retroattivo e si applica esclusivamente ai ratei pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2022, che l'aliquota del 2,44% trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della

legge e che non sono dovuti arretrati per i ratei precedenti al 1° gennaio 2022.

La giurisprudenza contabile ha affrontato la questione con orientamenti articolati. La Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 41/2022 ha fornito indicazioni determinanti sulla natura e l'applicazione temporale della norma, chiarendo che l'art. 1, comma 101, L. 234/2021 non può qualificarsi come norma di interpretazione autentica in quanto è priva di qualsiasi indicazione lessicale in tal senso, è stata emanata in assenza di un contrasto giurisprudenziale sulle norme che disciplinano il trattamento pensionistico del personale di Polizia e in un contesto in cui la giurisprudenza contabile era "graniticamente orientata" a escludere l'applicabilità dell'art. 54 al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Pur escludendo la natura interpretativa autentica, la Corte ha individuato nella norma una finalità perequativa volta a "ristabilire un'armonia nel sistema previdenziale del comparto difesa e sicurezza" in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e ha precisato che questa finalità deve temperarsi con i vincoli costituzionali di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.), concludendo che "la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici [...] sulla base del nuovo coefficiente annuo del 2,44%, non può che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022".

La giurisprudenza costituzionale ha del resto stabilito principi consolidati in materia di retroattività delle leggi.

L'art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile sancisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Tale principio,

pur non avendo dignità costituzionale (salvo per la materia penale ex art. 25,

comma 2, Cost.), può essere derogato solo se sussistono adeguate

giustificazioni sul piano della ragionevolezza.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 33/2023, ha affrontato direttamente

la questione della retroattività dell'art. 1, comma 101, L. 234/2021,

confermando l'orientamento restrittivo.

Non sussiste quindi dubbio sul carattere non retroattivo della disposizione

sopravvenuta e ad essa non può attribuirsi la natura di norma di

interpretazione autentica. Di conseguenza, per i ratei fino al 31 dicembre 2021,

il trattamento pensionistico deve essere calcolato secondo il regime vigente

all'epoca del pensionamento.

5. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato, il ricorso va

quindi parzialmente accolto riconoscendo il diritto del ricorrente al ricalcolo

della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per

la quota retributiva sancito dall'art. 1, co. 101, L. 234/2021 a decorrere dal 1°

gennaio 2022.

Conseguentemente, l'INPS è chiamato a corrispondere le differenze sui ratei

pensionistici arretrati, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria

secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni

Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo

eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla

data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

Al riguardo va dato atto che l'Istituto ha già riconosciuto il diritto del ricorrente

alla riliquidazione della pensione ex art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021

con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento ex art. 54 del DPR 1092/1973

	a decorrere dal 1° gennaio 2022 e senza arretrati, rigettando la domanda di	
	riliquidazione della pensione del ricorrente dalla data di decorrenza della	
	stessa (24 febbraio 2020), cioè per il periodo precedente il 1.1.2022.	
	A seguito del differimento dell'udienza richiesto dalla stessa parte ricorrente,	
	quanto dovuto a titolo di arretrati risulta attribuito sul trattamento economico	
	del mese di dicembre e il beneficio previdenziale risulta adeguato ai criteri di	
	legge. Per tale motivo, come richiesto dalla stessa parte ricorrente, può essere	
	dichiarata cessata la materia del contendere.	
	6. In considerazione della soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi	
	per compensare le spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in	
	composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:	
	-accerta la spettanza del diritto al ricorrente nei limiti di cui in motivazione;	
	-dichiara cessata la materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente,	
	per l'avvenuto pagamento da parte dell'Istituto previdenziale con la rata di	
	dicembre 2025, anche degli arretrati dovuti;	
	-spese compensate.	
	In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del	
	ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.	
	196.	
	Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026	
	Depositata in segreteria il 19/02/2026	
	Il giudice	
	(dott. Andrea Liberati)	
	- pag. 10 di 11 -	

[illegible]